

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro – Rottofreno – Sarmato
Sede legale Rivergaro Via San Rocco 24

Rep. n. 32

CONVENZIONE PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI SERVIZI CON I SISTEMI INFORMATICI E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.

L'anno 2017 addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in Gragnano Trebbiense nella Residenza Municipale – Sala consigliare.

Sono presenti

- 1) **Comune di Calendasco** (Pc) nella persona di **BELTRAMETTI MARIA** nata a Piacenza il 16.07.1950, domiciliato presso l'Ente rappresentato il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 P.I. 00216710035 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegata per quest'atto dal Sindaco pro tempore Zangrandi Francesco, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 2) **Comune di Gossolengo** (Pc) nella persona di **SARTORI MASSIMO** nato a Piacenza il 07.04.1965 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gossolengo con sede in Piazza Roma n. 16 P.I. 00198670333 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco delegato per quest'atto dal Sindaco pro tempore Ghillani Angelo, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 3) **Comune di Gragnano Trebbiense** (Pc) nella persona di **CALZA PATRIZIA** nata a Piacenza il 07.09.1961, domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gragnano Trebbiense con sede in Via Roma n. 121 P.I. 00230280331 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 33 del 13 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 4) **Comune di Rivergaro** (Pc) nella persona di **ALBASI ANDREA** nato a Piacenza il 21.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivergaro con sede in Via San Rocco n. 24 P.I. 00271960338 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 5) **Comune di Rottofreno** (Pc) nella persona di **VENEZIANI RAFFAELE** nato a Piacenza il 27.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rottofreno con sede in Piazza Marconi n. 2 P.I. 00228700332 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 6) **Comune di Sarmato** (Pc) nella persona di **TANZI ANNA** nata Sala Baganza (Pr) il 05.05.1945 domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarmato con sede in V.le Resistenza n. 2 P.I. 00267710333 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;

PREMESSO

I Consigli Comunali dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno e Sarmato, hanno approvato, con rispettivi atti, lo Statuto dell'Unione e che lo stesso è entrato in vigore;

La composizione dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta è modificata con l'uscita del Comune di Agazzano e del Comune di Gazzola, da disporre mediante la stipula di una nuova Appendice all'atto costitutivo Rep. n. 25 sottoscritto il 31.03.2015;

Che si sono regolarmente insediati gli Organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto;
Che i Comuni aderenti all'Unione hanno approvato lo schema di Convenzione nel contenuto sottoscritto per la gestione "INFORMATICA DEI SERVIZI CON I SISTEMI INFORMATICI E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzione informatica e telematica attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA) dell'Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta (poi denominata Unione) come previsto dalla convenzione CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna.

Art. 2 – Organizzazione e funzioni del sistema informatico associato (SIA)

1. Il SIA –Sistema Informatico Associato- viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo – informatico dell'Unione e l'attuazione dei progetti di e-government in capo l'Unione stessa, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. Il SIA, previo allestimento di tutte le procedure idonee al corretto funzionamento dello stesso, gestisce in modo associato, per i Comuni afferenti, i servizi gestionali e le applicazioni tipiche locali degli Enti ed il loro interfacciamento con i servizi infrastrutturali per l'erogazione dei servizi di e-government assicurando in modo continuativo l'assistenza necessaria al buon funzionamento dei servizi gestionali stessi e delle applicazioni tipiche collegate.

3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione, in particolare:

- a. realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi;
- b. provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed assiste i Comuni dell'Unione nell'avvio operativo degli stessi;
- c. gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni dell'Unione;
- d. fornisce consulenza in materia informatica (hardware e software), telematica e di telecomunicazioni ai Comuni dell'Unione;
- e. espleta procedure uniche per l'acquisto di materiale hardware e software e l'acquisizione di servizi professionali.

4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art. 3.

5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni si impegna:

- a. a raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN- ER Community Network dell'Emilia-Romagna;
- b. a raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di Piacenza;
- c. ad utilizzare, ove ritenuto opportuno, i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.p.a. renderà man mano disponibili;
- d. ad organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 10, ove istituito.


6. Il SIA si impegna inoltre a trasmettere entro il 31/10 di ogni anno, alla Giunta dell'Unione, una relazione sull'andamento della gestione del servizio associato, che completa sia la parte gestionale che la parte economica del lavoro oltre ad una rendicontazione sullo stato di avanzamento dei progetti in corso motivando, ove presenti, eventuali ritardi rispetto all'analisi iniziale.


Art. 3 – Linee di attività del SIA

1. I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:

- a. Amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell'Unione l'ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti affinché fungano a richiesta dei singoli comuni da "System Administrator";
- b. Gestione associata del CED sovracomunale ove da attivarsi;

 2









- c. Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza con i fornitori;
 - d. Assistenza Hardware e Software;
 - e. Gestione e sviluppo degli specifici progetti previsti nel “Progetto di sistema a rete regionale” per l’Unione;
 - f. Gestione e sviluppo per tutto quello che concerne le problematiche informatiche, del SIT sovracomunale, tenuto conto anche delle specifiche tecniche e opportunità previste dal sistema dal sistema SIGMA TER e degli altri progetti regionali in corso di sviluppo;
 - g. Iniziative e progetti di sviluppo delle reti telefoniche; tenuto conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (es. VOIP, ecc.) e della convergenza delle tecnologie voce-dati;
 - h. Gestione e sviluppo dei siti web degli enti aderenti, con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell’accessibilità (L.4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all’interno dell’Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source;
 - i. Analisi delle dotazioni hardware e software di base ed applicativo presenti nei Comuni ed elaborazione di eventuali piani di migrazione analizzando le effettive necessità dei Comuni allo scopo di ottimizzare/ armonizzare il rapporto necessità/prezzo;
 - j. Acquisizione di beni e servizi in materia informatica;
 - k. Valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistematiche o di servizi professionali;
 - l. Formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici non strettamente attinenti ai servizi gestiti in forma associata. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze e qualora sia possibile in relazione all’organico e ai carichi di lavoro del servizio stesso. I costi relativi alla formazione sono a carico dei Comuni richiedenti.
2. Con appositi accordi attuativi chiamati “Service Level Agreement (SLA)”, da stipularsi fra le parti in attuazione e nell’osservanza dei principi definiti dalla presente convenzione, si procederà alla puntuale definizione delle funzioni da svolgere, dell’organizzazione e dei costi.
 3. Negli accordi attuativi il modello di gestione del servizio potrà essere articolato in moduli obbligatori o facoltativi per gli enti.

Art. 4 – Comunità operativa - DISASTER RECOVERY

1. L’Unione , nel rispetto dell’art. 50 del Codice delle Autonomie Digitale (CAD) promuove la realizzazione di un servizio di Disaster Recovery, al fine di garantire la continuità delle operazioni indispensabili per i servizi ed il ritorno alla normale operatività in relazione a scenari di rischio.
2. L’Unione intende promuovere in via preferenziale il servizio regionale DATACENT-ER di Lepida, il quale si configura come servizio in grado di garantire prestazioni senza interruzioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. L’adozione di una infrastruttura appositamente costruita per il Disaster Recovery consente infatti di neutralizzare eventi esterni/interni che possono mettere a rischio l’integrità e la sicurezza del patrimonio informativo degli Enti (come ad esempio black-out energetici, attacchi informatici, crash di apparati sistemici, finché terremoti).

Art. 5 – Modalità di esercizio della funzione

L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le richieste di servizio definite in materia.

1. Il SIA dell’Unione è diretto da un Responsabile, nominato dal Presidente dell’Unione, in possesso dei necessari requisiti di professionalità. Il Responsabile sarà supportato, fin dalla fase di start- up del servizio, da un gruppo di lavoro tecnico- amministrativo, così come disciplinato dall’art. 9 della presente convenzione, composto da funzionari dei Comuni e formalmente nominato dalla Giunta dell’Unione, al fine di facilitare i passaggi informativi con i Comuni, il reperimento dei dati, l’organizzazione di momenti di riunioni informative e decisionali.
2. Al Responsabile del SIA compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico e di tutti gli atti ed i procedimenti già di competenza dei singoli servizi degli enti interessati, secondo quanto disposto dalle norme specifiche e nella presente convenzione, compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di presa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con ammessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo dei singoli Comuni, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili. Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

Art. 6 – Gestione dei contratti di manutenzione assistenza

1. Il SIA si impegna a gestire, laddove ritenuto opportuno, i contratti dei Comuni e in particolare a:
 - a. Ricontrattare i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
 - b. Stipulare gli appositi contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
 - c. Coordinare gli uffici comunali interessati;
 - d. Gestire i contratti, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
 - e. Coordinarsi con la CN-ER, la Provincia di Piacenza e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte di fornitori.

Art. 7 – Costi di investimento e canoni di spesa corrente da essi derivanti

1. Il SIA è tenuto ad effettuare gli investimenti necessari per adeguare l'infrastruttura ICT alle esigenze dell'Unione.
2. A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni:
 - a) I costi di investimento direttamente imputabili a ciascun Comune aderente, come ad esempio i personal computer o le stampanti, saranno interamente imputati allo stesso;
 - b) Il valore degli investimenti che entreranno a fare parte del patrimonio dell'Unione, verrà suddiviso secondo quanto specificato al successivo art. 12;
 - c) I costi per i canoni di manutenzione se relativi ad hardware e software del singolo Comune sono ripartiti come indicati nella precedente lettera a); se invece sono riferiti a tecnologie indivise, varrà quanto stabilito nella precedente lettera b).

Art. 8 – Obblighi dei Comuni

1. I Comuni dell'Unione si impegnano in generale a:
 - a. rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della presente convenzione;
 - b. collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
 - c. ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
 - d. nominare un referente informatico che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA;
2. Si impegnano in particolare a:
 - a. mettere a disposizione del SIA il personale informatico in forza presso i singoli Comuni nella misura e con le modalità che saranno oggetto di specifica pattuizione individuale di ogni Comune oltre che dell'Unione;
 - b. trasferire le risposte necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri all'art. 12;
 - c. comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda delle necessità.
3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art. 6 si obbligano a collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del passaggio alla gestione associata.

4



Art. 9 – Gruppo Tecnico-Administrativo di coordinamento e programmazione del Servizio

1. Al fine di rendere efficace l'operato della struttura sovracomunale sarà istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento.

2. Il responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento.

3. Il gruppo tecnico di coordinamento, composto da rappresentanti dei Comuni aderenti alla convenzione, dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. Pianificazione dei programmi di intervento comunali legati all'informatica;
- b. Predisposizione d una proposta programmatica annuale di sviluppo del servizio;
- c. Coordinamento delle strutture interessate, supporto del servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessarie all'espletamento della funzione;
- d. Recepimento dei progetti della CN –ER ed apportare suggerimenti per una migliore attuazione degli stessi;
- e. Elaborazione di pareri da presentare agli organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione del servizio.

4. Al comitato tecnico di coordinamento partecipa anche, qualora richiesto, un membro dell'Ufficio di coordinamento provinciale.

5. Ogni anno collabora alla stesura della relazione del Responsabile del SIA sul funzionamento del servizio.

6. Tutte le attività indicate dovranno essere svolte rigorosamente nell'ambito di una programmazione. Tale programmazione terrà conto della quantità di unità di personale che costituirà il servizio associato e quindi dei relativi carichi di lavoro.

7. In particolare ciascun Comune, qualora le risorse di personale non fossero sufficienti a dare una risposta a tutte le esigenze, dovrà individuare le priorità di intervento. Sulla base di tali priorità il comitato tecnico amministrativo rielaborerà la pianificazione dei programmi di intervento comunali. Fatte salve le priorità dei Comuni aderenti che mettono a disposizione risorse finanziarie e personale.

Art. 10 – Sede e strumentazione

1. La sede amministrativa e tecnica del servizio è individuata con separata deliberazione della Giunta della Unione.

2. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte della Giunta. In tale caso l'ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

Art. 11 – Personale

1. La Giunta dell'Unione predispone una proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale di servizio definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento del servizio.

2. Data la natura specialistica delle professionalità necessarie, l'Unione può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente compatibilmente con le risorse.

3. I costi del personale a servizio di tutti i Comuni aderenti, ogni altro emolumento dovuto al personale, compresa la formazione, sono ripartiti fra gli enti firmatari della convenzione, sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata all'anno precedente il bilancio di previsione di riferimento, con opportuni correttivi da adottarsi con delibera di Giunta dell'Unione.

4. 4. Nell'ambito dei singoli accordi attuativi è stimata l'attività esercitata dal personale dipendente dei singoli Comuni che operano sui progetti di sviluppo; in via preventiva il dato è di massima ed indicativo, ed a consuntivo sarà valorizzato e ripartito in base ai criteri previsti al successivo art. 12.

Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione delle spese

1. Tutte le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno

precedente fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta sentiti i Comuni interessati.

2. La gestione finanziaria del SIA deve essere quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio con il fine di coordinare e omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
- 4.. L'Unione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di funzionamento del SIA: eventuali contributi ottenuti a tale titolo saranno portati in detrazione delle spese di funzionamento dei servizi.

Art. 13 – Patrimonio

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire all'Unione, secondo le modalità indicate negli accordi attuativi, le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'apporto iniziale, in comodato gratuito e gli apporti successivi di beni mobili od immobili da parte dei Comuni aderenti, sono compresi nel quadro economico dei singoli accordi per ogni singolo progetto.
3. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.
4. I beni assegnati in comodato o acquistati con fondi dei singoli Comuni aderenti, in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento della Convenzione, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Art.14 – Conformità Codice in materia di Protezione dei dati personali

1. L'Unione è la responsabile esterna al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò, tutti i trattamenti da parte del suo personale, dovranno essere improntati alla massima correttezza. I singoli amministratori, verranno poi designati "amministratori di sistema", ai sensi del provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e modifiche successive.

Art.15 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal 1^a aprile 2014 ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Art.16 – Recesso

1. Il recesso dalla **GESTIONE INFORMATICA DEI SERVIZI CON I SISTEMI INFORMATICI E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE** è deliberato dal Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

2. Il Comune, recedendo dal Servizio suddetto rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituitosi con la gestione associata salvo la restituzione dei beni ceduti in comodato.

3. In caso di recesso dal servizio, il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 17 – Forme di consultazione

1. La consultazione degli enti contraenti è gratuita tramite il confronto con i Sindaci in seno alla Giunta dell'Unione che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.-

2. Il Responsabile del SIA si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dall'Unione, relativi al servizio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature with the number '6' next to it, and several other initials and signatures in blue ink.

3. In sede di conto consuntivo, l'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione, di concerto con il Responsabile del SIA.

Art. 18 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.





Art. 19- Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

Art. 20 - Norme finali

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al DPR n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Calendasco	Beltrametti Maria	
per il Comune di Gossolengo	Sartori Massimo	
per il Comune di Gragnano Trebbiense	Calza Patrizia	
per il Comune di Rivergaro	Albasi Andrea	
per il Comune di Rottofreno	Veneziani Raffaele	
per il Comune di Sarmato	Tanzi Anna	